



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
SARDEGNA 2014-2020

TIPO DI INTERVENTO 19.2

**SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI
TIPO PARTECIPATIVO (CLLD)**

(ART. 35 REGOLAMENTO UE N. 1303/2013)

INTERVENTI A BANDO PUBBLICO GAL

OPERAZIONE 19.2.1.6.4.1.1.2.2

SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE E LO
SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE

CODICE UNIVOCO 51804

RACCOLTA FAQ

(aggiornata al 02/04/2021)



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANGLONA – ROMANGIA

Associazione riconosciuta con Decreto Prefetto di Sassari Prot. 10442 del 3 agosto 2009

Codice Fiscale (CUAA) 91039800908

Sede legale: Via E. Toti, 20 – 07034 Perfugas (SS)

Telefono: 079 563094 - E-mail: segreteria@galanglonaromangia.it - PEC: galanglonaromangia@pec.galanglonaromangia.it

www.galanglonaromangia.it

QUESITO N. 1

Vi contatto in quanto, come azienda agricola, sono interessata a partecipare al Bando per il "tipo di intervento 19.2 Sostegno all'Esecuzione degli Interventi nell'Ambito della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (CLLD) - Operazione 19.2.1.6.4.1.1.2.2". Dopo aver letto ed esaminato il bando, vi chiedo cortesemente le seguenti delucidazioni:

- a) sono finanziabili strutture prefabbricate ad uso laboratorio e le relative spese di spedizione?
- b) lo scopo principale del laboratorio è per l'essiccazione e il confezionamento di erbe officinali, scopo secondario la produzione di salsa di pomodoro: sono fini validi per il finanziamento?
- c) il corso per IAP è cumulabile, a livello di punteggio, al possesso di diploma di scuola media superiore?
- d) la sistemazione stradale (in terreno privato) per l'accesso alla struttura è considerato "superamento delle barriere architettoniche"?

RISPOSTA

- a) Le strutture prefabbricate sono ammissibili a finanziamento, le spese di spedizione no.
- b) Le piante officinali essiccate dovrebbero rientrare nella sottovoce 0910 99 del Capitolo 9 "Caffè, Tè, Mate e Spezie" del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione del 21 settembre 2020 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (c.d. "Nomenclatura combinata"), le quali sono comprese nell'Allegato I del TFUE, sono quindi da considerarsi prodotti agricoli e perciò non sono ammissibili. Sarebbe invece finanziabile, ad esempio, un laboratorio per l'estrazione di olii essenziali da piante officinali coltivate in azienda, in quanto gli olii essenziali non sono considerati prodotti agricoli.

La salsa di pomodoro dovrebbe invece rientrare tra le "Preparazioni alimentari diverse" (vedi sottovoce 2103 20 00 del capitolo 21 della suddetta Nomenclatura combinata) le quali non sono comprese nell'Allegato I del TFUE, pertanto tale produzione risulterebbe essere ammissibile.

c) No.

d) La sottomisura in questione sostiene gli investimenti dell'imprenditore agricolo finalizzati a diversificare l'attività agricola principale. La sistemazione della viabilità aziendale può essere finanziabile solo per la quota concernente l'accesso alle strutture destinate esclusivamente alle attività complementari multifunzionali. Non può essere in alcun modo sostenuta la realizzazione della normale viabilità connessa alle attività di coltivazione del fondo, di allevamento e di silvicoltura.

Ciò premesso, in relazione al criterio B.3, qualora attribuito in autovalutazione, gli interventi e le relative spese dovranno essere riportati nel progetto di dettaglio. Pertanto, il beneficiario dovrà argomentare in che modo e con quali mezzi/strumenti materiali e/o immateriali, oggetto di investimento, si favorirà la fruizione della struttura ai soggetti disabili. Si ricorda che il punteggio sarà riconosciuto esclusivamente per gli interventi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per legge.

QUESITO N. 2

Avrei alcuni quesiti da porre in merito al bando relativo agli investimenti per la diversificazione nelle aziende agricole, con riferimento alla realizzazione di un immobile da adibire ad attività agrituristica. Nello specifico:

- a) essendo che il progetto supererà di gran lunga i 50.000 €, si renderà comunque necessario allegare il



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2014-2020



GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANGLONA – ROMANGIA

Associazione riconosciuta con Decreto Prefetto di Sassari Prot. 10442 del 3 agosto 2009

Codice Fiscale (CUAA) 91039800908

Sede legale: Via E. Toti, 20 – 07034 Perfugas (SS)

Telefono: 079 563094 - E-mail: segreteria@galanglonaromangia.it - PEC: galanglonaromangia@pec.galanglonaromangia.it

www.galanglonaromangia.it

computo metrico completo di tutte le opere da realizzare?

b) in riferimento all'art. 8, punto 1, lettera h, i sistemi termo solari sono da intendersi come sistemi a basso consumo idrico o come interventi finalizzati all'efficientamento energetico?

c) art.11

- criterio B2: sono ammesse anche le piscine fuori terra amovibili?

- criterio B8: per l'attribuzione del punteggio, in relazione, ad esempio, alla presenza sul web, è necessaria la realizzazione di un sito dedicato che riguardi l'attività in esame, oppure è sufficiente che tale attività compaia, ad esempio, nei principali social web o comunque all'interno di altri siti di promozione/offerta turistica?

RISPOSTA

a) Sì, per la precisione in fase di presentazione del progetto di dettaglio, nel caso in cui la domanda di sostegno risultasse ammissibile e finanziabile.

b) Sono da intendersi come interventi finalizzati all'efficientamento energetico.

c) In merito alle piscine il bando non differenzia, per cui le fuori terra amovibili sono ammissibili in termini di attribuzione del punteggio di cui al criterio B2. Per quanto concerne invece il criterio B.8, per l'attribuzione del relativo punteggio non è sufficiente che l'attività compaia nei principali social network o all'interno di altri siti di promozione/offerta turistica.

QUESITO N. 3

In merito al bando "Sostegno a investimenti nella aziende agricole per la diversificazione e lo sviluppo di attività extra agricole"

a) serve essere già fattoria didattica per prendere i punteggi dedicati all'attività didattica es. B.10?

b) avendo un piano di spesa di 65.000 euro tra costruzioni, attrezzature, software, si può presentare domanda per 50.000 di contributo anche se si sfiorano i 55.555 euro di investimento?

c) in caso affermativo al punto precedente, se si chiedono punti ad esempio per wifi in infopoint o colonnine di ricarica ma non si chiedono soldi al GAL per le stesse né si seleziona la voce nel SIAN (le paga il beneficiario di tasca propria e le fa trovare al momento del collaudo, sono in progetto ma non nel computo dell'investimento né tra i preventivi) è fattibile? presentando anche le fatture di acquisto post domanda.

RISPOSTA

a) In caso di auto attribuzione del punteggio di cui al criterio B.10, qualora la domanda di sostegno fosse ammissibile e finanziabile, in fase istruttoria il GAL verificherà che il progetto di dettaglio contenga investimenti volti a favorire lo sviluppo e il rafforzamento di attività turistiche con risvolti di natura sociale e/o di apprendimento che accrescano l'attrattività del territorio di specifici target.

Nel caso in cui il GAL concedesse il finanziamento, al momento della presentazione della domanda di pagamento di saldo finale il beneficiario dovrà allegare l'autorizzazione Suape e l'iscrizione agli albi regionali competenti qualora necessaria. Si rammenta che gli investimenti finalizzati allo svolgimento delle attività di "fattoria didattica" e/o "fattoria sociale" devono avvenire nel rispetto di quanto statuito rispettivamente dall'art. 16 e/o dall'art. 18 della L.R. 11/2015 ss.mm.ii., tenuto anche conto delle relative Direttive di attuazione.

b) Sì, può presentare comunque domanda di sostegno per il massimale di contributo in conto capitale



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2014-2020



GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANGLONA – ROMANGIA

Associazione riconosciuta con Decreto Prefetto di Sassari Prot. 10442 del 3 agosto 2009

Codice Fiscale (CUAA) 91039800908

Sede legale: Via E. Toti, 20 – 07034 Perfugas (SS)

Telefono: 079 563094 - E-mail: segreteria@galanglonaromangia.it - PEC: galanglonaromangia@pec.galanglonaromangia.it

www.galanglonaromangia.it

(50.000 euro).

c) Il bando evidenzia all'art. 11 che in relazione ai criteri indicati ai punti B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 (il caso in questione per colonnine e Wi-Fi), B.7, B.8, B.9, B.10 e B.11 qualora attribuiti in autovalutazione, gli interventi e le relative spese devono essere riportati nel progetto di dettaglio. Ai fini del calcolo del punteggio è necessario inoltre riportare, all'interno del computo metrico estimativo, un quadro riepilogativo di dettaglio che indichi quali spese siano imputabili ai criteri di selezione di cui ai punti da B.2 a B.11.

QUESITO N. 4

Sul bando multifunzionalità il punteggio B.11 per il servizio camperistico può ad esempio essere attribuito con la creazione delle piazzole di sosta per agricampeggio?

Da legge regionale agriturismo posso anche ospitare camper se ho i requisiti normativi per i campeggi e lo porta dentro la classificazione di agricampeggio, quindi con piazzole attrezzate e scarico wc a secco unico per azienda.

Alla luce di questo potrebbe?

RISPOSTA

La risposta è affermativa, purché l'investimento avvenga conformemente al dettato della L.R. 11/2015 e nel rispetto delle relative Direttive di attuazione.

QUESITO N. 5

Un'azienda agrituristica, vorrebbe sostituire l'impianto di smaltimento reflui in dotazione ormai obsoleto (trattasi di una semplice fossa Imhoff con scarico su suolo), mediante l'installazione di un impianto di depurazione di nuova concezione, il quale consentirebbe, oltretutto, il riutilizzo ai fini irrigui delle acque depurate. Tale intervento, potrebbe rientrare tra quelli finanziabili?

RISPOSTA

Sì, è un intervento ammissibile a finanziamento.

QUESITO N. 6

In merito al bando "Sostegno a investimenti nella aziende agricole per la diversificazione e lo sviluppo di attività extra agricole" e ad alcuni suoi criteri di selezione si chiede:

a) B.9 Interventi volti a garantire servizi al turista con particolare riferimento ad attività culturali legate alle tradizioni locali (condivisione dei saperi e delle pratiche tradizionali nell'ambito del turismo esperienziale). Un accordo tra associazione culturale e committente del progetto, potrebbe essere valido per attivare il punteggio del criterio b.9?

b) B.7 Intervento volto alla qualificazione paesaggistica della sede aziendale. La messa a dimora di piante (olivo, carrubo, agrumi, lentischio, corbezzolo, ecc.) può essere intesa come intervento di riqualificazione paesaggistica essendo un intervento non finalizzato alla produzione e profitto?

c) B.11 Interventi che prevedono servizi da offrire al turismo camperistico. Un'area di sosta camper può essere considerato un servizio al turismo camperistico? Un servizio "camper drive" sullo stile McDrive®



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNIA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2014-2020



GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANGLONA – ROMANGIA

Associazione riconosciuta con Decreto Prefetto di Sassari Prot. 10442 del 3 agosto 2009

Codice Fiscale (CUAA) 91039800908

Sede legale: Via E. Toti, 20 – 07034 Perfugas (SS)

Telefono: 079 563094 - E-mail: segreteria@galanglonaromangia.it - PEC: galanglonaromangia@pec.galanglonaromangia.it

www.galanglonaromangia.it

offrendo i prodotti dell'azienda agricola può essere considerato un servizio al turismo camperistico?

RISPOSTA

In premessa, occorre ricordare che all'art. 11 il bando evidenzia che in relazione ai criteri indicati ai punti B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10 e B.11 qualora attribuiti in autovalutazione, gli interventi e le relative spese devono essere riportati nel progetto di dettaglio.

Ai fini del calcolo del punteggio è necessario inoltre riportare, all'interno del computo metrico estimativo, un quadro riepilogativo di dettaglio che indichi quali spese siano imputabili ai criteri di selezione di cui ai punti da B.2 a B.11.

a) In caso di auto attribuzione del punteggio di cui al criterio B.9, l'istruttore verificherà che il progetto esecutivo contenga degli investimenti volti a garantire quel genere di servizi al turista. Si badi bene che sono ammissibili a beneficiare del sostegno FEASR unicamente le voci di spesa conformi al dettato dell'art. 45, punto 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013, come peraltro richiamato dall'art. 8, par. I, del bando.

Con riferimento agli investimenti per la creazione e lo sviluppo dell'ospitalità agrituristica e/o in spazi aperti aziendali, è finanziabile l'organizzazione, ad esempio, di attività didattiche e culturali finalizzate alla riscoperta del patrimonio enogastronomico, etnoantropologico e artigianale regionale. Il committente del progetto può certamente accordarsi con un'associazione culturale per proporre agli ospiti un'offerta turistica esperienziale importante, ma l'accordo non è un elemento valido al fine del riconoscimento del punteggio in questione.

b) L'intervento in questione mira alla riqualificazione delle strutture e del contesto paesaggistico nelle aziende agricole che offrono servizi agrituristici e/o didattici e/o sociali. Esso è quindi diretto alla riqualificazione architettonica esterna delle strutture aziendali (diverse da quelle destinate all'attività agrituristica e/o di fattoria didattica e/o sociale) ed alla riqualificazione del contesto paesaggistico circostante. In questo caso, il sostegno riguarda esclusivamente investimenti per la realizzazione di opere di carattere non produttivo (ad es. rifacimento di un tetto o dei paramenti esterni di una stalla, di un fienile o di eventuali altre strutture, già esistenti, nonché l'eventuale sistemazione dei cortili aziendali). Gli interventi non sono rivolti all'accrescimento dell'attività produttiva né all'aumento della produzione agricola aziendale.

Ai fini del presente bando non è ammissibile a finanziamento l'acquisto e messa a dimora di piante annuali e/o poliennali a ciclo breve né quello di piante destinate a produzioni agricole o forestali. Le piante citate nella domanda si prestano per loro natura a fini produttivi, per cui la risposta è negativa.

c) La sottomisura in questione sostiene gli investimenti dell'imprenditore agricolo finalizzati a diversificare l'attività agricola principale. Nell'ambito dell'agriturismo, il legislatore regionale ha previsto che sia esercitabile l'attività di ospitalità in spazi aperti aziendali (L.R. 11/2015), appositamente allestiti e attrezzati, destinati alla sosta di campeggiatori, roulotte, camper e caravan e simili. In merito all'area di sosta, si rimanda pertanto a quanto già evidenziato in risposta al quesito n. 4.

Per quanto concerne invece la seconda parte della domanda, bisogna considerare in primis che l'attività di ospitalità in spazi aperti aziendali prevede dei parametri minimi cui l'imprenditore agricolo deve attenersi e che, di conseguenza, deve offrire al turista. In secondo luogo, sia la somministrazione di alimenti e bevande, sia l'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali e territoriali rappresentano tipologie di attività esercitabili nell'ambito dell'agriturismo, come peraltro previsto dalla legislazione regionale.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2014-2020



GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANGLONA – ROMANGIA

Associazione riconosciuta con Decreto Prefetto di Sassari Prot. 10442 del 3 agosto 2009

Codice Fiscale (CUAA) 91039800908

Sede legale: Via E. Toti, 20 – 07034 Perfugas (SS)

Telefono: 079 563094 - E-mail: segreteria@galanglonaromangia.it - PEC: galanglonaromangia@pec.galanglonaromangia.it

www.galanglonaromangia.it

QUESITO N. 7

Buongiorno, vorrei chiedere un chiarimento.

Ho seguito la presentazione dei bandi nella diretta sulla Vostra pagina Facebook. Ricordo bene sia stato specificato che non sarebbe rientrato nel finanziamento l'acquisto per sostituzione di arredi e attrezzature.

Nel bando è scritto che rientra l'acquisto di "macchina o attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisca un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età. (Con recente introduzione si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di 3 anni dalla data di pubblicazione del bando)".

Vorrei capire se ciò che è stato detto nella diretta sia impreciso o se si volesse invece riferire all'acquisto di attrezzature che non rispettino il requisito indicato nel bando.

RISPOSTA

Tra gli interventi ammissibili, rientra l'acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi fino a copertura del valore di mercato del bene.

Tra gli interventi non ammissibili, invece, rinveniamo l'acquisto di materiali/attrezzature usati, gli interventi di sostituzione di mobili e attrezzature, gli investimenti di mera sostituzione.

In merito agli investimenti di mera sostituzione, il bando specifica che non è considerato come investimento di mera sostituzione l'acquisto di una macchina oppure di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisca un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età. Inoltre, il bando chiarisce che per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni dalla data di pubblicazione del bando - cioè dal 10 dicembre 2020 nel caso specifico – e, inoltre, tale presenza deve essere attestata nel preventivo di spesa.

QUESITO N. 8

Buongiorno, vi vorrei porre un ulteriore quesito relativo al bando agriturismo e al criterio di selezione b.8 "Intervento che prevede investimenti dell'azienda agricola (ad es. acquisizione o sviluppo di programmi informatici, siti web e altre soluzioni informatiche, brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali) a supporto della comunicazione e informazione, informatizzazione e digitalizzazione funzionali al potenziamento e divulgamento del prodotto turistico offerto".

Una azienda multifunzionale potrebbe attivare questo punteggio per offrire e divulgare il proprio prodotto turistico utilizzando degli opuscoli, depliant, cd, dvd, ecc.?

RISPOSTA

No. In caso di auto attribuzione del punteggio di cui al criterio B.8, l'istruttore verificherà che il progetto esecutivo contenga degli investimenti da parte dell'imprenditore volti a supportare la comunicazione, l'informazione, l'informatizzazione, la digitalizzazione, ovverosia investimenti che siano funzionali al potenziamento e alla divulgazione del prodotto turistico offerto dalla propria azienda agricola. Come già evidenziato in risposta al quesito n. 6, occorre rammentare che sono ammissibili a beneficiare del sostegno FEASR unicamente le voci di spesa conformi al dettato dell'art. 45, punto 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013, come peraltro richiamato dall'art. 8, par. I, del bando.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2014-2020



GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANGLONA – ROMANGIA

Associazione riconosciuta con Decreto Prefetto di Sassari Prot. 10442 del 3 agosto 2009

Codice Fiscale (CUAA) 91039800908

Sede legale: Via E. Toti, 20 – 07034 Perfugas (SS)

Telefono: 079 563094 - E-mail: segreteria@galanglonaromangia.it - PEC: galanglonaromangia@pec.galanglonaromangia.it

www.galanglonaromangia.it

QUESITO N. 9

Buona sera, avrei qualche quesito da porvi.

a) un cliente che vuole partecipare al bando "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e lo sviluppo di attività extra agricole" codice 51804, ha presentato un progetto per una struttura precaria, da smontare alla fine della stagione e da installare nuovamente all'inizio della stagione successiva, previa richiesta di nuova autorizzazione al Comune di competenza. Attualmente, quindi, la struttura ha tutte le autorizzazioni, ma sorge una domanda, ovvero, è ammissibile al finanziamento una struttura che ogni anno richiede un'autorizzazione nuova? Dal momento che attualmente l'autorizzazione ce l'ha ma non ha quelle degli anni successivi, il progetto si può considerare cantierabile?

2) sono ammessi al finanziamento mini-caseifici?

3) una persona titolare di una ditta individuale in campo agricolo, che non vuole aprire un agriturismo, può accedere al finanziamento previsto dal bando con codice univoco 50221 per aprire un B&B o un CAV o deve per forza aderire al bando con codice univoco 51804 e aprire un agriturismo?

RISPOSTA

a) Al fine dell'attribuzione del punteggio di cui al criterio di selezione B.1 (progetto immediatamente cantierabile), il bando prevede che il requisito debba essere posseduto al momento della presentazione della domanda di sostegno e, inoltre, specifica che per progetto cantierabile debba intendersi un progetto corredato di ogni parere, nullatenente, autorizzazione e/o concessione tali da consentire l'immediato avvio dei lavori.

Pertanto, in caso di auto attribuzione del punteggio da parte del richiedente, qualora la sua domanda di sostegno risultasse essere ammissibile e finanziabile, l'istruttore verificherà che il progetto di dettaglio sia corredato dei titoli autorizzativi per l'esecuzione dei lavori e che gli stessi rispettino la condizione di cui sopra, cioè che la cantierabilità sussistesse all'atto del rilascio sul SIAN della domanda di sostegno (c.d. presentazione della domanda).

b) Nell'ambito del bando "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e lo sviluppo di attività extra agricole", no. A valere sulla sottomisura 6.4.1 sono infatti finanziabili gli investimenti finalizzati allo svolgimento in azienda di attività di trasformazione che, tramite l'utilizzo prevalente di materie prime aziendali, portino all'ottenimento di prodotti aziendali non compresi nell'Allegato I del TFUE. Formaggi e latticini rientrano nella sottovoce 0406 del Capitolo 4 "Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove" del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione del 21 settembre 2020 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (c.d. "Nomenclatura combinata"). Il Capitolo 4 è compreso nell'Allegato I del TFUE, pertanto il latte e i derivati del latte sono da considerarsi prodotti agricoli e perciò non sono ammissibili.

Un mini caseificio può essere realizzato nell'ambito della sottomisura 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione, della commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli". Il relativo bando a regia GAL Anglona – Romangia verrà pubblicato prossimamente.

c) Relativamente ai beneficiari, ogni bando prevede dei requisiti di ammissibilità. Al netto della disponibilità giuridica del bene immobile oggetto d'intervento, al momento della presentazione della domanda di



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR Sardegna
2014-2020



GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANGLONA – ROMANGIA

Associazione riconosciuta con Decreto Prefetto di Sassari Prot. 10442 del 3 agosto 2009

Codice Fiscale (CUAA) 91039800908

Sede legale: Via E. Toti, 20 – 07034 Perfugas (SS)

Telefono: 079 563094 - E-mail: segreteria@galanglonaromangia.it - PEC: galanglonaromangia@pec.galanglonaromangia.it

www.galanglonaromangia.it

sostegno:

- per quanto riguarda il bando “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e lo sviluppo di attività extra agricole” (codice univoco 51804), il richiedente deve essere un imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c. e deve essere iscritto nel registro delle imprese della CCIAA (settore di attività: agricoltura);

- per quanto concerne il bando “Sostegno agli investimenti per la ricettività extra alberghiera nelle zone rurali” (codice univoco 50221), nel caso del B&B il richiedente deve essere una persona fisica e deve essere residente nell’immobile oggetto dell’intervento, mentre nel caso del CAV deve essere una micro o piccola impresa non agricola iscritta nel registro delle imprese della CCIAA con codice ATECO 55.20.51.

Per esempio, in merito al fatto che un imprenditore agricolo possa esercitare o meno l’attività di esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione (B&B), si ripropone la risposta al QUESITO N. 5 della raccolta FAQ concernente il bando “Sostegno agli investimenti per la ricettività extra alberghiera nelle zone rurali” (codice univoco 50221):

“Il GAL non può fornire indicazioni di questo genere poiché esula dalle proprie competenze esprimere pareri sul fatto che un imprenditore agricolo possa esercitare o meno l’attività di B&B.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 24 della L.R. n. 16/2017 “Norme in materia di turismo” e ss.mm.ii., le direttive di attuazione di cui all’Allegato A alla D.G.R. n. 1/13 del 08/01/2019 disciplinano le caratteristiche, i requisiti, la classificazione, le modalità strutturali e di esercizio dei Bed & Breakfast di cui all’art. 16, comma 1 della legge succitata.

È pertanto cura del richiedente verificare il possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione regionale per esercitare questo tipo di attività ricettiva extra alberghiera”.

QUESITO N. 10

Un’azienda agricola iscritta regolarmente in Camera di Commercio e allo stato attuale non attiva può partecipare al bando?

RISPOSTA

In premessa, occorre ricordare che dal punto di vista normativo il bando “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e lo sviluppo di attività extra agricole” è correlato alla Legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 “Norme in materia di agriturismo, ititurismo, pesca turismo, fattoria didattica e sociale” e alle sue Direttive di Attuazione. Gli interventi in materia devono quindi essere conformi al dettato della legislazione regionale e del bando.

I beneficiari del presente bando sono gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile. Al momento della presentazione della domanda di sostegno, il richiedente deve essere iscritto nel registro delle imprese della CCIAA (settore di attività: agricoltura).

In fase istruttoria, il GAL verificherà la sussistenza del rapporto di connessione e complementarità tra attività agricola principale e attività multifunzionale, vedasi l’IC36475 della checklist (Allegato 11 al bando).

Il primo elemento di controllo da riscontrare verte sul rispetto da parte del richiedente dell’art. 20 della L.R. 11/2015, in quanto l’investimento in attività multifunzionali deve riguardare un’impresa agricola in esercizio



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l’Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2014-2020



GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANGLONA – ROMANGIA

Associazione riconosciuta con Decreto Prefetto di Sassari Prot. 10442 del 3 agosto 2009

Codice Fiscale (CUAA) 91039800908

Sede legale: Via E. Toti, 20 – 07034 Perfugas (SS)

Telefono: 079 563094 - E-mail: segreteria@galanglonaromangia.it - PEC: galanglonaromangia@pec.galanglonaromangia.it

www.galanglonaromangia.it

da almeno un biennio.

In secondo luogo, coerentemente a quanto stabilito dal legislatore regionale, l'istruttore dovrà verificare quali siano le attività principali e complementari previste per il triennio successivo alla realizzazione dell'investimento, nonché quali siano le modalità attraverso le quali il richiedente assicurerà in quell'arco temporale la sussistenza del rapporto di connessione e complementarietà tra l'attività agricola e quella extra agricola.

Pertanto, la risposta al quesito non può che essere negativa.

QUESITO N. 11

Chiedo se sia agevolabile la spesa per il risanamento conservativo (non manutenzione ordinaria/straordinaria) delle parti esterne dell'edificio ospitante gli alloggi di un agriturismo, per un importo dei lavori nettamente inferiore al 50% del valore dell'immobile a nuovo, all'interno degli interventi permessi per la "creazione e sviluppo dell'ospitalità agrituristica" di cui al punto 1 dell'Art. 8 par. I. identificando e giustificando i lavori come miglioramento dei beni immobili di cui all'art.8 par. I. a)

Inoltre chiedo conferma che la spesa per la realizzazione di un cappotto termico possa permettere l'auto-attribuzione del punteggio B.5.

RISPOSTA

In premessa, anche alla luce dell'interessante sentenza n. 38611 del 18/09/2019 della Corte di Cassazione in materia di interventi edilizi, rammentiamo che gli interventi di risanamento conservativo si caratterizzano per il mancato apporto di modifiche sostanziali all'assetto edilizio preesistente, alla luce di una valutazione compiuta tenendo conto della globalità dei lavori eseguiti e delle finalità con questi perseguite.

Il bando prevede che siano ammissibili a finanziamento le spese per investimenti sostenute a norma dell'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013. Il miglioramento di beni immobili è una voce di spesa ammissibile a beneficiare del sostegno FEASR, come previsto dal punto 2, lett. a) del predetto articolo.

In riferimento al criterio di selezione B.5, il richiedente dovrà descrivere in che modo e con quali mezzi/strumenti materiali e/o immateriali, oggetto di investimento, intende migliorare l'efficientamento energetico della propria azienda. Il punteggio verrà riconosciuto se l'intervento previsto nel progetto di dettaglio sarà effettivamente aggiuntivo rispetto a quelli già previsti per legge.

QUESITO N. 12

Il bando all'art. Art. 13 - Procedure operative Punto B. Presentazione della domanda di sostegno, evidenzia quanto segue:

- In caso di auto attribuzione del punteggio relativo alla "cantierabilità" per l'acquisto di soli beni mobili (progetti cioè che non necessitano di autorizzazioni preventive) in fase di presentazione della domanda dovranno essere allegati i preventivi di spesa, i quali dovranno rispettare le prescrizioni di cui all'art. 8, par. IV del presente bando.

Si chiede di sapere se per ottenere il punteggio della cantierabilità i preventivi per l'acquisto dei beni mobili vadano allegati in fase di presentazione della domanda anche nel caso in cui un progetto presenti sia investimenti in beni mobili sia investimenti strutturali per i quali è stata presentata la pratica SUAP, oppure se



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2014-2020



GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANGLONA – ROMANGIA

Associazione riconosciuta con Decreto Prefetto di Sassari Prot. 10442 del 3 agosto 2009

Codice Fiscale (CUAA) 91039800908

Sede legale: Via E. Toti, 20 – 07034 Perfugas (SS)

Telefono: 079 563094 - E-mail: segreteria@galanglonaromangia.it - PEC: galanglonaromangia@pec.galanglonaromangia.it

www.galanglonaromangia.it

in questo caso i preventivi, anche se posseduti, vadano allegati nella seconda fase.

RISPOSTA

Se l'investimento previsto dal richiedente si concretizza esclusivamente nell'acquisto di soli beni mobili e nient'altro, nel caso in cui si auto attribuisca il punteggio relativo alla cantierabilità allora in fase di presentazione della domanda di sostegno dovrà allegare anche i preventivi di spesa. Ciascun preventivo dovrà contenere necessariamente gli elementi previsti dal bando e avere data antecedente il rilascio della domanda sul SIAN.

La prescrizione non si applica negli altri casi.

QUESITO N. 13

In riferimento al bando codice univoco 51804, stiamo procedendo a caricare la Domanda sul SIAN.

La procedura ci richiede di caricare quali documenti obbligatori anche la seguente documentazione:

a) NEL CASO DI COMPROMIETÀ, USUFRUTTO O AFFITTO, AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI RILASCIATA DAL COMPROMIETARIO (NEL CASO DI COMPROMIETÀ), O DAL NUDO PROPRIETARIO (IN CASO DI USUFRUTTO), O DAL PROPRIETARIO (NEL CASO DI AFFITTO), QUALORA NON GIÀ ESPRESSAMENTE INDICATA NELLO SPECIFICO CONTRATTO, DA ALLEGARE IN COPIA A CORREDO DELL'AUTORIZZAZIONE. Essendo nel nostro caso il beneficiario proprietario cosa dobbiamo allegare?

b) MANDATO COLLETTIVO CON RAPPRESENTANZA DI NOMINA DEL DELEGATO. Essendo un progetto individuale che mandato collettivo bisogna allegare?

Si evidenzia che se non vengono caricati i documenti il sistema evidenzia delle anomalie.

Infine il bando prevede che vada allegato alla domanda l'allegato "12 Informativa trattamento dati" ma non vi è nessun rigo disponibile. Possiamo allegarlo insieme al documento di identità?

RISPOSTA

a) Nel caso in questione, la disponibilità giuridica del bene immobile deve essere comprovata da titolo di proprietà, il quale dovrà risultare in fascicolo aziendale. Ciò premesso, in fase di compilazione della domanda di sostegno sul SIAN, all'interno della cartella potrà inserire l'Allegato 2 opportunamente compilato, indicando cioè quale sia la particella in cui è localizzato l'intervento e barrando la voce "proprietà".

b) Per ovviare al problema ed evitare che il sistema generi un'anomalia, all'interno della cartella in questione può comunque caricare una semplice dichiarazione sottoscritta dal richiedente attestante il fatto che la domanda di sostegno viene presentata da impresa individuale, priva quindi di organo decisionale collegiale.

c) L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 può essere caricata unitamente al documento di riconoscimento in corso di validità oppure all'interno di un'altra delle cartelle disponibili, purché sia presente all'atto dei controlli di ricevibilità cui tutte le domande di sostegno saranno sottoposte all'avvio del procedimento istruttorio.

QUESITO N. 14

Avrei necessità di un chiarimento in merito al bando per la diversificazione. Nello specifico, ho il caso di



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2014-2020



GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANGLONA – ROMANGIA

Associazione riconosciuta con Decreto Prefetto di Sassari Prot. 10442 del 3 agosto 2009

Codice Fiscale (CUAA) 91039800908

Sede legale: Via E. Toti, 20 – 07034 Perfugas (SS)

Telefono: 079 563094 - E-mail: segreteria@galanglonaromangia.it - PEC: galanglonaromangia@pec.galanglonaromangia.it

www.galanglonaromangia.it

un'azienda agrituristica che dispone di un access point, ma non riesce a garantire una disponibilità di banda stabile agli utilizzatori, ovvero i pernottanti. Per ovviare a tale problema, è stato proposto da una ditta installatrice un sistema che dovrebbe raggiungere capillarmente le singole stanze, garantendo al contempo la stabilità di banda di cui sopra. In tal caso potrebbe essere riconosciuto il punteggio di cui al criterio di selezione B.6? Per quanto riguarda invece il criterio di selezione B.9, si potrebbe avere qualche esempio?

RISPOSTA

L'intervento previsto può comportare un apprezzabile miglioramento dell'attività ricettiva sotto il profilo tecnologico, a vantaggio degli ospiti. In tal caso, quindi, il punteggio di cui al criterio di selezione B.6 potrebbe essere riconosciuto.

Per quanto attiene il criterio di selezione B.9, si tenga innanzi tutto presente il dettato dell'art. 3, comma 1, della L.R. 11/2015 in merito all'attività agrituristica. Il bando prevede che siano finanziabili gli investimenti relativi alle attività agrituristiche di cui al succitato art. 3, tra i quali, ad esempio, l'organizzazione di attività didattiche e culturali finalizzate alla riscoperta del patrimonio enogastronomico, etnoantropologico e artigianale regionale. A riguardo, il bando prevede che siano ammissibili a finanziamento le spese per investimenti sostenute a norma dell'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (vedi art. 8, par. I, lett. a-b-c-d). Per cui, affinché possa essere riconosciuto il punteggio di cui al criterio di selezione B.9 l'imprenditore agricolo dovrà organizzare attività esperienziali conformi al dettato normativo sostenendo spese per investimenti nel rispetto delle prescrizioni del bando.

QUESITO N. 15

Riguardo il criterio di selezione "Propensione ad agire in sinergia con altri attori locali", l'adesione ad una associazione di volontari che si occupa di promozione turistica in ambito locale, la quale, attualmente, non si configura come un'associazione di operatori economici veri e propri, può essere valida ai fini del riconoscimento del relativo punteggio?

RISPOSTA

Il criterio di selezione in questione prevede l'impegno ad aderire ad una rete di operatori economici a livello locale che promuovono il territorio con servizi turistici. La definizione di operatore economico è contenuta nel codice dei contratti pubblici, art. 3, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 50/2016:

"1. Ai fini del presente codice si intende per:

p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi".

Operatore economico può essere una persona fisica con partita IVA iscritta in un albo professionale, oppure una ditta individuale iscritta alla CCIAA o una società di persone, una società di capitali, ma pure un ente



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNIA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2014-2020



GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANGLONA – ROMANGIA

Associazione riconosciuta con Decreto Prefetto di Sassari Prot. 10442 del 3 agosto 2009

Codice Fiscale (CUAA) 91039800908

Sede legale: Via E. Toti, 20 – 07034 Perfugas (SS)

Telefono: 079 563094 - E-mail: segreteria@galanglonaromangia.it - PEC: galanglonaromangia@pec.galanglonaromangia.it

www.galanglonaromangia.it

pubblico e le associazioni temporanee d'impresa. Una vastità di soggetti che nel complesso garantiscono un libero mercato per la realizzazione di lavori, forniture o prestazioni di servizi. La norma cui fare riferimento è l'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

Nella nozione di operatore economico possono rientrare anche le associazioni di volontariato, purché siano costituite conformemente al dettato del D.Lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo settore). La stessa giurisprudenza ha affermato, ad esempio, la piena legittimazione delle associazioni di volontariato a partecipare alle gare pubbliche. In tal senso, il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 116 del 15 gennaio 2016, ha rilevato che *"alla luce delle direttive comunitarie e della giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGE 23 dicembre 2009, causa C-305/08) la nozione comunitaria di imprenditore non presuppone la coesistenza dello scopo di lucro dell'impresa, per cui l'assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici. Quanto, in particolare, alle associazioni di volontariato, ad esse non è precluso partecipare agli appalti, ove si consideri che la legge quadro sul volontariato, nell'elencare le entrate di tali associazioni, menziona anche le entrate derivanti da attività commerciali o produttive svolte a latere, con ciò riconoscendo la capacità di svolgere attività di impresa"*.

QUESITO N. 16

Interpreto bene che un sito web sia un INVESTIMENTO IMMATERIALE (pag. 19 bando multifunzionale, lettera d)) e che un INFOPOINT, ACCESS POINT costituito da tablet, cavi, modem sia un investimento in MATERIALI E ATTREZZATURE (lettera b)) visto che sono cose tangibili che si toccano seppure dedite all'informatica?

RISPOSTA

L'interpretazione è corretta.

QUESITO N. 17

In merito al criterio di selezione B.2, la realizzazione dell'idromassaggio all'interno di una piscina esistente consente di ottenere i 5 punti nella graduatoria del bando?

RISPOSTA

Il richiedente può attribuirsi il punteggio relativo al criterio di selezione B.2 nel caso in cui il suo progetto preveda la creazione di spazi dedicati al benessere e alla cura della persona. La realizzazione di un idromassaggio è un intervento ammissibile a finanziamento e può giustificare l'auto attribuzione di quel punteggio, a patto che l'intervento medesimo e la relativa spesa siano ben argomentati e riportati nel progetto di dettaglio. Peraltro, il bando non distingue tra spazi comuni (ad es. all'interno di una piscina) oppure riservati (ad es. nelle singole camere in caso di struttura agrituristica) dedicati al benessere e alla cura della persona, per cui l'imprenditore può scegliere discrezionalmente.

QUESITO N. 18

Buongiorno, invio il passaggio del bando 51804 che mi ha portato a formulare il quesito sul titolo di possesso richiesto tra gli allegati obbligatori di fase uno, con identificazione sul SIAN nella sezione "Documentazione



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2014-2020



GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANGLONA – ROMANGIA

Associazione riconosciuta con Decreto Prefetto di Sassari Prot. 10442 del 3 agosto 2009

Codice Fiscale (CUAA) 91039800908

Sede legale: Via E. Toti, 20 – 07034 Perfugas (SS)

Telefono: 079 563094 - E-mail: segreteria@galanglonaromangia.it - PEC: galanglonaromangia@pec.galanglonaromangia.it

www.galanglonaromangia.it

allegata" come "TITOLO DI POSSESSO". Immagino che fosse riferito all'allegato 2, ma a pagina 42 del bando, al punto 5. si legge:

5. titolo idoneo per legge a comprovare la disponibilità giuridica rispetto a terzi degli immobili oggetto di investimento (proprietà, locazione, usufrutto, concessione di enti pubblici, o altro titolo equipollente). Qualora l'immobile non sia detenuto in proprietà o in proprietà esclusiva il richiedente dovrà produrre regolare autorizzazione del proprietario, o del comproprietario, a realizzare l'intervento (Allegato 3);

solo nell'elenco allegati art. 22 del bando pag. 72 si può vedere un collegamento dell'Allegato 2 con la Disponibilità giuridica dei beni immobili, tuttavia pare che con la richiesta di cui al punto 5 di pag. 42 venga richiesto proprio l'atto di proprietà o il contratto di affitto registrato in Agenzia delle Entrate ecc. e non l'autocertificazione.

In ogni caso ho caricato sul SIAN l'allegato 2.

RISPOSTA

Ha proceduto in maniera corretta.

In fase di compilazione della domanda di sostegno sul SIAN, all'interno della cartella "Titolo di possesso" si inserisce l'Allegato 2 "Disponibilità giuridica dell'immobile" opportunamente compilato, indicando cioè quale sia la particella in cui è localizzato l'intervento e barrando la voce pertinente (ad es. "proprietà", o "locazione", oppure "concessione", ecc.).

Rammentiamo che la disponibilità giuridica del bene immobile deve essere comprovata da titolo di proprietà o possesso, il quale dovrà risultare in fascicolo aziendale.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2014-2020

